



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

IL RETTORE

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, e in particolare l'art. 54;
- visto il Regolamento generale d'Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, e in particolare l'art. 26;
- viste le linee di indirizzo definite dalla Divisione Coordinamento delle Biblioteche ai fini della predisposizione dei Regolamenti delle biblioteche autonome;
- visto il Regolamento approvato dai Consigli di sezione della Biblioteca di Studi giuridici e umanistici nelle sedute del 29 maggio 2014 per la Sezione di Studi umanistici e del 3 giugno 2014 per la Sezione di Studi giuridici;
- preso atto dell'approvazione del Regolamento di biblioteca deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 19 aprile 2016 e del parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 maggio 2016

DECRETA

è emanato il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Biblioteca di Studi giuridici e umanistici, secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo; dalla medesima data è abrogato il Regolamento adottato ai sensi del previgente Statuto.

Milano, 20 giugno 2016

Università degli Studi di Milano

Regolamenti
5/2016 del 28/06/2016
Classif. 1.3




IL RETTORE
(Gianluca Vago)



REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA DI STUDI GIURIDICI E UMANISTICI

1.

In attuazione dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, la Biblioteca di Studi giuridici e umanistici, sita in via Festa del Perdono 7, Milano, è una biblioteca autonoma all'interno del Sistema bibliotecario dell'Università degli Studi di Milano; essa ha il fine di mettere a disposizione materiale bibliografico e documentale, su qualsiasi supporto, necessario all'attività didattica e alla ricerca nell'ambito delle discipline giuridiche e umanistiche.

La Biblioteca è strutturata in due sezioni: la Sezione di Studi giuridici e la Sezione di Studi umanistici. Ogni sezione dispone di una dotazione propria, secondo le decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione.

2.

Strutture scientifiche e didattiche di riferimento della Biblioteca sono i seguenti dipartimenti:

A) per la Sezione di Studi giuridici:

Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto;

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale;

Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria".

B) per la sezione di Studi umanistici:

Dipartimento di Beni culturali e ambientali;

Dipartimento di Filosofia;

Dipartimento di Lingue e letterature straniere;

Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali;

Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici;

Dipartimento di Studi storici.

3.

Sono ammessi alla Biblioteca tutti coloro che sono interessati alla consultazione del materiale bibliografico posseduto.

I servizi della Biblioteca sono elencati nel successivo art. 9 con le varie tipologie di utenza.

4.

Ciascuna delle due sezioni della Biblioteca si configura come centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale, nell'ambito delle risorse assegnate e in quanto tale osserva le norme e le procedure previste dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Essa dispone di fondi a carico del bilancio universitario la cui entità è stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di criteri definiti dagli organi competenti, cui si aggiungono gli eventuali contributi diretti da parte dei Dipartimenti o delle altre strutture che usufruiscono dei suoi servizi, nonché gli eventuali fondi derivanti da servizi speciali o convenzioni e gli eventuali stanziamenti di Enti esterni o di privati.

5.

La Biblioteca si uniforma alle regole e alle procedure biblioteconomiche, gestionali e informatiche proprie del Sistema Bibliotecario di Ateneo, così come definite dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche, deliberate dagli organi di governo e attuate dalla competente Divisione Coordinamento Biblioteche in modo da assicurare la piena integrazione funzionale dell'intero Sistema.

6.

Beni della Biblioteca sono:

- monografie e periodici italiani e stranieri a stampa o su altri supporti;
- materiali sonori, video e di altre tipologie (carte geografiche, mappe, ecc.);
- fondi archivistici e iconografici;
- strumenti di ricerca bibliografica informatizzata;
- attrezzature connesse al funzionamento.

Il materiale della Biblioteca è registrato in un proprio inventario secondo le norme stabilite dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

7.

Tutto il materiale bibliografico acquisito dalla Biblioteca e dalla strutture coordinate di cui al successivo art. 11 con fondi universitari di qualsiasi tipologia e provenienza (contributi, fondi di ricerca, altro) nonché quello pervenuto in donazione o scambio o eventualmente concesso in deposito o in comodato, deve essere catalogato con i sistemi in uso e reso accessibile all'utenza.

8.

La Biblioteca è dotata di personale ad essa assegnato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e da Enti esterni convenzionati. Inoltre si può avvalere delle collaborazioni degli studenti ai servizi dell'Università, a norma dell'articolo 13 della Legge 2.12.91 n. 390 e successive modificazioni, nonché di altre forme di collaborazione previste dalla legge.

9.

Sono servizi della Biblioteca:

- la consultazione in sede anche attraverso la rete tramite postazioni al pubblico, con le limitazioni previste dal Regolamento dei servizi;



- il prestito a domicilio;
- il prestito interbibliotecario/document delivery;
- il servizio di informazioni bibliografiche;
- la fotocoproduzione/stampa, nel rispetto dei limiti di legge;
- la formazione degli utenti nella ricerca bibliografica per la migliore utilizzazione delle risorse disponibili.

Altri servizi potranno essere introdotti su proposta dei Consigli di sezione della Biblioteca e approvati dal Consiglio congiunto.

La Biblioteca può stipulare convenzioni con Enti esterni per la fornitura di servizi.

Ai servizi della Biblioteca sono ammessi come utenti primari:

- a) i docenti e i ricercatori dell'Ateneo;
- b) i collaboratori linguistici, i titolari di assegno di ricerca, i borsisti, gli iscritti ai dottorati di ricerca, alle scuole di specializzazione, ai corsi di perfezionamento dell'Ateneo, nonché i collaboratori a vario titolo ufficialmente afferenti alle strutture dell'Ateneo;
- c) gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e ai master previsti dall'Ateneo;
- d) gli studenti in mobilità aderenti a programmi internazionali sottoscritti dall'Ateneo;
- e) il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Possono altresì usufruire dei servizi della Biblioteca:

- a) docenti, studenti e ricercatori di università o di enti convenzionati;
- b) esterni.

L'erogazione dei servizi alle varie tipologie di utenti, compatibilmente con le risorse umane e tecniche disponibili, è disciplinata dal Regolamento dei servizi approvato dai Consigli di sezione e dal Consiglio congiunto, nell'ambito delle direttive della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche.

10.

Gli orari di apertura sono deliberati dai Consigli di sezione della Biblioteca e approvati dal Consiglio congiunto, in sintonia con quanto definito dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche.

11.

Alla Biblioteca afferiscono le seguenti strutture bibliotecarie:

- Biblioteca del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto;
- Biblioteca del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale;
- Biblioteca del Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria";
- Biblioteca del Polo di lingue e letterature straniere.

Le suddette biblioteche raccordano le proprie funzioni con quelle della Biblioteca autonoma in modo da garantire una comune politica di sviluppo delle collezioni, una omogeneità di gestione del materiale bibliografico e documentale e un'offerta integrata dei servizi.



Esse, con il supporto della Biblioteca autonoma o direttamente con proprio personale, garantiscono la registrazione secondo le procedure previste dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, la catalogazione con i sistemi in uso e l'accessibilità per l'utenza, di tutto il materiale bibliografico acquistato con fondi universitari di qualsiasi provenienza (contributi, fondi di ricerca ecc.) nonché di quelli pervenuti in donazione o scambio, come previsto all'art. 7.

Sempre al fine di garantire un'offerta integrata dei servizi, la Biblioteca si coordina con le seguenti biblioteche autonome dell'area umanistica e giuridico-economico-sociale:

- Biblioteca del Polo di mediazione interculturale e comunicazione;
- Biblioteca di Filosofia;
- Biblioteca di Scienze dell'antichità e filologia moderna;
- Biblioteca di Scienze della storia e della documentazione storica;
- Biblioteca di Storia dell'arte, della musica e dello spettacolo.

12.

Sono organi della Biblioteca:

- a) il Consiglio della Sezione di Studi giuridici;
- b) il Consiglio della Sezione di Studi umanistici;
- c) il Consiglio congiunto delle due sezioni;
- d) i Direttori scientifici delle due sezioni;

13.

I Consigli di sezione della Biblioteca sono gli organi di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività della Biblioteca anche con riguardo al raccordo delle strutture bibliotecarie di cui all'articolo 11 nel quadro dei criteri dettati dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche.

Compongono i Consigli di sezione:

A) per la Sezione di Studi giuridici:

- a) il Direttore scientifico;
- b) una rappresentanza di professori e ricercatori, designata con mandato triennale rinnovabile consecutivamente non più di una volta, individuata nel seguente modo:
 - cinque componenti nominati dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto in rappresentanza delle cinque sezioni di quel dipartimento: Diritto civile, Diritto commerciale e industriale e analisi di politica economica, Diritto del lavoro, Diritto romano e diritti dell'antichità, Storia del diritto medievale e moderno;
 - quattro componenti nominati dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale in rappresentanza delle quattro sezioni di quel dipartimento: Diritto amministrativo, Diritto costituzionale, Diritto internazionale, Diritto processuale civile;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- quattro componenti nominati dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" in rappresentanza delle quattro sezioni di quel dipartimento: Diritto ecclesiastico e canonico, Filosofia e sociologia del diritto, Scienze economiche e diritto tributario, Scienze penalistiche;

c) il Direttore della Biblioteca;

d) due rappresentanti del personale in servizio presso la Biblioteca e le strutture bibliotecarie coordinate di cui all'art. 11, secondo le afferenze definite all'art. 2, eletti con mandato triennale rispettivamente uno dal personale in servizio presso la Biblioteca e uno dal personale in servizio presso le altre strutture;

e) tre rappresentanti degli studenti designati, con mandato biennale, uno ciascuno dai rappresentanti degli studenti nei tre Consigli dei Dipartimenti che afferiscono alla Sezione di Studi giuridici.

B) per la Sezione di Studi umanistici:

a) il Direttore scientifico;

b) una rappresentanza di professori e ricercatori, designata con mandato triennale rinnovabile consecutivamente non più di una volta, individuata nel seguente modo:

- due rappresentanti nominati da ciascun Consiglio di Dipartimento della sezione, di cui all'art. 2.

c) il Direttore della Biblioteca;

d) due rappresentanti del personale in servizio presso la Biblioteca e le strutture bibliotecarie di cui all'art. 11, secondo le afferenze definite all'art.2, eletti con mandato triennale rispettivamente uno dal personale in servizio presso la Biblioteca e uno dal personale in servizio presso le altre strutture;

e) due rappresentanti degli studenti designati, con mandato biennale, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti che afferiscono alla Sezione di Studi umanistici, di cui all'art. 2.

Il Consiglio congiunto della Biblioteca è un organo di coordinamento.

Compongono il Consiglio congiunto della Biblioteca:

- i Direttori scientifici delle due sezioni attivate;
- tre membri eletti da ciascun Consiglio di sezione;
- il Direttore della Biblioteca.

14.

Ogni Consiglio di sezione si riunisce in seduta ordinaria di norma ogni quattro mesi, e comunque quando lo convochi il Direttore scientifico, ovvero su richiesta del Direttore della Biblioteca o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Le riunioni del Consiglio di sezione sono valide quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal precedente comma e sia presente la maggioranza assoluta degli stessi, detratti gli eventuali assenti giustificati, fino a un limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che non vengono computati a questo fine.

Le deliberazioni del Consiglio di sezione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Spetta al Consiglio di sezione:

- a) definire le linee di indirizzo e sviluppo del patrimonio e dei servizi della Biblioteca, in coerenza con le direttive della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche;
- b) programmare annualmente le spese generali e per i vari servizi, deliberando sulla ripartizione e sull'utilizzo delle risorse a disposizione;
- c) avanzare eventuali richieste di ulteriori finanziamenti e di personale, in relazione a motivate esigenze di funzionamento della Biblioteca;
- d) esprimere valutazione sull'efficienza dei servizi attivati e circa l'utilizzazione delle risorse;
- e) approvare le spese superiori ai limiti fissati nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- f) approvare il documento predisposto di programmazione dell'attività e la relazione sulle attività svolte e sull'utilizzo del budget assegnato.

Il Consiglio congiunto è convocato e presieduto dal Direttore scientifico con la maggior anzianità di ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

Le riunioni del Consiglio congiunto sono valide quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal precedente comma e sia presente la maggioranza assoluta degli stessi, detratti gli eventuali assenti giustificati, fino a un limite di un quinto dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio congiunto sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Spetta al Consiglio congiunto:

- approvare il documento predisposto di programmazione dell'attività e la relazione sulle attività svolte e sull'utilizzo del budget assegnato deliberati dai Consigli di sezione;
- deliberare su argomenti di interesse comuni sottoposti dai Consigli di sezione.

Le riunioni dei Consigli di sezione e del Consiglio congiunto sono verbalizzate a cura del Direttore della Biblioteca; i verbali relativi sono trasmessi ai Direttori dei Dipartimenti di riferimento e alla Divisione Coordinamento Biblioteche.

15.

Il Direttore scientifico di sezione è un docente di ruolo, designato con mandato triennale, rinnovabile consecutivamente non più di una volta, dal Consiglio della sezione tra i membri del Consiglio stesso, e nominato con decreto del Rettore. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il Direttore scientifico può delegare le sue funzioni a un componente del Consiglio di sezione.



Compete al Direttore scientifico di sezione:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di sezione;
- b) sovrintendere all'attuazione di tutte le delibere del rispettivo Consiglio, vigilando sul buon funzionamento dei servizi anche rispetto alle strutture bibliotecarie coordinate;
- c) presentare annualmente al Consiglio di sezione il documento predisposto di programmazione dell'attività e la relazione sulle attività svolte e sull'utilizzo del budget assegnato, predisposti d'intesa con il Direttore della Biblioteca.

16.

Il Direttore della Biblioteca è nominato con mandato triennale rinnovabile dal Direttore generale tra il personale appartenente all'area delle biblioteche, di elevata professionalità, o comunque di livello non inferiore alla categoria D. Il Direttore è unico.

Il Direttore:

- a) è responsabile dell'attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti dai Consigli di sezione della Biblioteca;
- b) cura la gestione ordinaria della Biblioteca e dei suoi servizi e ne assicura la funzionalità anche rispetto alle esigenze delle strutture bibliotecarie coordinate di cui all'art. 11;
- c) partecipa alle riunioni dei Consigli dei Dipartimenti di riferimento della Biblioteca, di cui al precedente art. 2, limitatamente agli argomenti che attengono all'organizzazione e al funzionamento della Biblioteca.

Compete in particolare al Direttore:

- a) predisporre annualmente, in attuazione dei programmi e dei criteri definiti dai Consigli di sezione della Biblioteca, il documento di programmazione dell'attività e la relazione sulle attività svolte e sull'utilizzo del budget assegnato da sottoporre all'approvazione dei Consigli di sezione e del Consiglio congiunto e da trasmettere alla Divisione Coordinamento Biblioteche;
- b) curare l'attuazione del programma annuale delle attività e degli interventi, provvedendo all'acquisto di libri, periodici, prodotti multimediali, apparecchiature e attrezzature, nel rispetto delle norme in vigore e in base alle disposizioni degli organi collegiali e alle indicazioni dei Direttori scientifici;
- c) curare la gestione amministrativa e assicurare la custodia dei beni inventariali di competenza della struttura;
- d) curare la gestione biblioteconomica della struttura, attuando le disposizioni al riguardo della Commissione d'Ateneo per le biblioteche e della Divisione Coordinamento Biblioteche;
- e) curare l'organizzazione del lavoro e la gestione del personale in servizio;
- f) assicurare l'integrazione della Biblioteca nel Sistema attraverso la condivisione e partecipazione ai Servizi centrali d'Ateneo, la presenza nel Portale del Sistema bibliotecario d'Ateneo, l'applicazione della Carta dei servizi del Sistema bibliotecario d'Ateneo, l'inserimento di tutti i dati statistici relativi al patrimonio e ai servizi della biblioteca nell'apposito Sistema informativo, la partecipazione a tutte le iniziative dello SBA tese a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi;
- g) esercitare tutti gli altri adempimenti eventualmente richiesti dai Consigli di sezione della Biblioteca, dalla Divisione Coordinamento Biblioteche, dalla Direzione generale dell'Università.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

17.

Le modifiche al presente Regolamento sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti dei Consigli di sezione e del Consiglio congiunto e sono approvate dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti interessati e la Commissione d'Ateneo per le Biblioteche.

18.

Per tutto quello non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari di carattere generale.